



## CORTE DI APPELLO DI SALERNO

### PRESIDENZA

#### **Protocollo d'intesa operativa in materia di "sospensione del procedimento con messa alla prova"**

**Legge n° 67/2014**

**tra gli Uffici Giudiziari della Corte d' Appello di Salerno – U.D.E.P.E. di  
Salerno – Avvocatura del distretto di Salerno – Nocera Inferiore – Vallo della  
Lucania**

VISTA la legge 28 febbraio 2014, n.67 recante “ deleghe al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio” .

VISTE le disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili;

Visto il decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022, recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134 di delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;

Ritenuto di dover rinnovare il Protocollo di Intesa tra i convenuti del 8 Aprile 2015;

Tutto ciò premesso

tra i soggetti istituzionali intervenuti in rappresentanza delle istituzioni sopra indicate in data 28-02-2022 si concordano le seguenti modalità operative

#### Art 1

**L'istanza di elaborazione del programma di trattamento per la messa alla prova ex art 168 bis c.p. deve essere presentata dall'interessato o tramite il suo difensore, all'Uepe territorialmente competente in base al domicilio/residenza dell'indagato/imputato.**

La richiesta dovrà essere formulata utilizzando prioritariamente, il modulo MAP 1, allegato al presente protocollo operativo ed inoltrata via posta elettronica certificata (PEC) ovvero depositata personalmente presso l'ufficio dell'U.E.P.E competente per territorio rispetto al luogo di domicilio/residenza dell'imputato/indagato

per Salerno, [prot.uepe.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.uepe.salerno@giustiziacert.it):

in caso di deposito presso gli Uffici dell'UEPE, viene inoltrata attestazione e/o contestuale numero di protocollo dell'avvenuta presentazione della richiesta direttamente all'indirizzo di posta elettronica PEC dell'interessato e/o del difensore entro 24/48 ore.

**La richiesta può essere depositata dalla parte personalmente, dal difensore munito di procura speciale direttamente presso l'U.E.P.E. o può essere presentata dal medesimo difensore munito di procura speciale con PEC.**

**Il modello MAP 1 va possibilmente compilato in ogni sua parte e l'interessato dovrà precisare se si trovi in stato di detenzione carceraria o domiciliare; in condizioni di inabilità al lavoro (assoluta e totale ma anche parziale, in quale percentuale e con quali limiti), e, qualora sia un cittadino extracomunitario, dovrà chiarire se sia munito di permesso di soggiorno e se abbia stabile dimora sul territorio. Ove l'interessato abbia già individuato un ente/cooperativa/associazione presso cui svolgere il lavoro di pubblica utilità lo indicherà nella richiesta, producendo già in quella sede, ove ne sia munito, la relativa dichiarazione di disponibilità.**

**Al modulo di richiesta compilato va allegata copia dell'atto processuale contenente le imputazioni ascritte al richiedente (decreto di citazione diretta a giudizio - richiesta di rinvio a giudizio – decreto di giudizio immediato – richiesta o decreto penale di condanna, etc.), oltre alla copia degli atti rilevanti del procedimento penale nonché, se possibile, la documentazione idonea a consentire le indagini socio familiari, oltre alla documentazione del servizio sanitario specialistico attestante la presa in carico ed il programma terapeutico, qualora si tratti di un soggetto tossicodipendente o alcolodipendente).**

La richiesta deve contenere:

- a) dati anagrafici dell'assistito (inclusi residenza e/o domicilio, recapito telefonico, indirizzo posta elettronica, fotocopia del documento d'identità):
- b) indicazione del difensore, dei suoi recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica certificata ove inviare le comunicazioni previste dal presente protocollo;
- c) documentazione attestante attività lavorativa e/o disoccupazione, fornendo, in caso di particolari inabilità lavorative, patologie invalidanti o afferenti all'abuso di sostanze, idonea documentazione proveniente dai servizi specialisti (SER. D. C.S.M. ecc.);

- d) impegno e disponibilità a svolgere azioni riparatorie o risarcitorie del danno arrecato;
- e) impegno e disponibilità ad intraprendere, ove possibile, un percorso di mediazione con la persona offesa;
- f) autocertificazione dell'interessato ai sensi dell'art 76 DPR 445/2000 con la quale lo stesso attesta di non aver mai usufruito in precedenza dell'istituto della messa alla prova e di non aver già formulato analoga richiesta in altri procedimenti (nel caso in cui il medesimo soggetto abbia altre richieste pendenti di messa alla prova, occorre siano indicati il numero di R.G. e l'Autorità procedente);
- g) dichiarazione di disponibilità a svolgere, nel periodo di messa alla prova, un lavoro di pubblica utilità presso un Ente convenzionato con il Tribunale che, in base a quanto previsto dal DM 11/06/2015, potrà essere anche un Ente già convenzionato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 D.Lvo. 274/2000; si precisa che in questa fase preliminare non è necessario allegare la dichiarazione di disponibilità dell'ente presso il quale l'imputato/indagato intende svolgere il lavoro di pubblica utilità, in quanto la stessa potrà essere trasmessa all'atto della formulazione del programma di trattamento;
- h) se noti, nominativo del Giudice competente per il procedimento e data dell'udienza per la valutazione di ammissibilità dell'istanza, se già fissata.

**Gli atti e documenti indicati sub c) d) e) f) g), qualora non vengano presentati all'atto della richiesta di elaborazione del programma di trattamento per la messa alla prova, potranno essere acquisiti all'esito dell'udienza di ammissibilità**

## Art 2

Entro il termine di cui all'art 464 bis co. c.p.p., l'interessato o il suo difensore formula al Giudice precedente richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, depositando copia della richiesta di elaborazione del programma, con attestazione di presentazione all'U.E.P.E.. La richiesta dovrà contenere le indicazioni di cui all'art.1

**Il deposito della richiesta di programma di trattamento deve avvenire entro la data dell'udienza di ammissibilità.**

Il Giudice, all'esito della prima udienza di valutazione di ammissibilità della richiesta, eventualmente anche differendo la decisione ad altra udienza (vedasi art. 464 quater co. I e II c.p.p), richiede all'U.E.P.E. di formulare il programma di trattamento, fissando contestualmente l'udienza per l'ammissione della messa alla prova ad almeno 4/5 mesi di distanza e disponendo la citazione dell'interessato e della eventuale persona offesa.

Se la richiesta viene presentata in fasi nelle quali non è ancora stata fissata udienza (ad esempio durante le indagini preliminari o in opposizione al decreto penale di condanna)

il Giudice, se non ritiene necessaria l'instaurazione del contraddittorio prima della predisposizione del programma, richiede all'U.E.P.E la sua formulazione, fissando direttamente l'udienza per l'ammissione della messa alla prova a distanza di **non oltre 90 gg. ( mesi 3).**

**Sono ovviamente salve e prevalenti le disposizioni previste dagli artt. 464 bis, 464 ter.1 c.p.p., 141 bis e 141 ter disp.att.c.p.p. come modificati dal D.Lvo 150/2022.**

**La proposta del Pubblico Ministero di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari sarà articolata secondo i modelli allegati al presente Protocollo denominati ( modelli da MAP 1 a MAP 6).**

Con la richiesta di formulazione del programma, il Giudice comunica all'U.E.P.E, al Difensore e alla Procura ogni ulteriore informazione ritenuta rilevante per la sua predisposizione.

Tutti i provvedimenti emessi dal Giudice sono comunicati all'U.E.P.E, al Difensore e alla Procura a cura della cancelleria, nel più breve tempo possibile. **In particolare le cancellerie si impegnano a comunicare tempestivamente i verbali di udienza con le relative date di fissazione e di rinvio delle udienze.**

Durante il termine necessario per la predisposizione del programma viene disposta la sospensione della prescrizione ex art. 159 co. I n. 3 c.p.

Solo dopo aver acquisito comunicazione della data di udienza, il funzionario di servizio sociale incaricato all'avvenuta presentazione dell'istanza di messa alla prova, avvierà l'inchiesta delle modalità ritenute più opportune in relazione alla particolarità del caso.

La relazione di indagine socio-familiare dovrà contenere, se le circostanze lo richiedono (per la natura del reato o sulla base di altri elementi) e ove possibile, le indicazioni relative a:

- a) condizioni economiche dell'imputato e del suo nucleo familiare;
- b) capacità e possibilità dell'imputato di adempire al risarcimento del danno, di svolgere attività riparatorie nonché sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione.

Il programma di trattamento, allegato al presente protocollo, verrà opportunamente adattato al caso particolare (personalità dell'imputato/indagato, sue condizioni di vita, lavoro, titolo di reato, etc.) ed integrato dall'UEPE, in considerazione della peculiarità del caso, con l'indicazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità e eventualmente dell'attività di volontariato se reperita, con l'indicazione delle modalità di attuazione, se attuabile nel caso concreto.

Il programma, qualora si riscontrino patologie psichiatriche o dipendenze, dovrà necessariamente comprendere la riabilitazione presso strutture pubbliche, in

conformità al programma individualizzato stabilito dalle articolazioni competenti della ASL, eventualmente anche in regime residenziale.

Esso, inoltre, non dovrà prevedere restrizioni della libertà personale

Le autorizzazioni per la modifica del domicilio (salva l'ipotesi in cui si debba verificare la compatibilità con la tutela della persona offesa) o quelle relative al lavoro di pubblica utilità, potranno essere concesse direttamente dall'UEPE, il quale ne darà comunicazione all'autorità giudiziaria.

In via sperimentale, **salva diversa valutazione della A.G. precedente**, potrà essere adottata la procedura semplificata da parte dell'Uepe, **segnalandolo nella proposta trattamentale**, e l'Ufficio formulerà il solo programma di trattamento corredato delle informazioni indispensabili a motivarne i contenuti. Si concorda che tale modalità verrà adottata nelle ipotesi di soggetti incensurati ed in difetto di forme di dipendenza o accertate patologie psichiatriche, in relazione a tutte le contravvenzioni e ai reati colposi.

Il giudice, nel corso dell'udienza di ammissibilità della MAP valuterà la sussistenza del presupposto dell'incensuratezza e l'appartenenza ad una delle categorie predette, invitando l'UEPE a predisporre il programma di trattamento semplificato.

In difetto di tale indicazione, l'UEPE formulerà il programma secondo le modalità concordate.

Pur in presenza dei presupposti sopra citati, resta ferma la possibilità del Giudice e dell'UEPE di optare per la redazione dell'indagine socio-familiare in forma completa tenuto conto delle circostanze del caso concreto.

Il programma di trattamento, firmato dall'interessato (a cui viene consegnata copia), unitamente alla relazione sociale dovranno essere trasmessi all'autorità giudiziaria precedente **almeno 10 giorni prima** della data dell'udienza; **contestualmente all'inoltro del programma trattamentale alla A.G., l'UEPE invierà lo stesso via pec anche al difensore, senza la relazione socio-familiare.**

### Art 3

Il giudice, all'udienza fissata per l'ammissione della messa alla prova, sentite le parti presenti ed eventualmente anche la persona offesa, valutata l'idoneità del programma di trattamento elaborata dall'UEPE anche all'esito dell'eventuali integrazioni e modifiche stabilite con il consenso dell'interessato, dispone la sospensione del procedimento di messa alla prova, indicando il periodo di sospensione e la durata della prestazione del lavoro di pubblica utilità

Con l'ordinanza di ammissione il giudice fissa la data dell'udienza per la valutazione dell'esito della messa alla prova, tenendo conto dei tempi di firma del verbale di sottoposizione alle prescrizioni, della procedura amministrativa rispetto agli obblighi assicurativi e dell'entità del periodo di sospensione con messa alla prova e fissando la

nuova udienza **possibilmente non prima di 30-45 giorni** dalla data di prevedibile conclusione del programma.

La cancelleria del Giudice trasmetterà tempestivamente all'UEPE via PEC l'ordinanza relativa con l'allegato programma di trattamento definitivo al fine della sua sottoscrizione da parte dell'imputato/indagato.

Fissa inoltre un termine, **non oltre 15 giorni**, entro il quale l'interessato deve prendere contatti con l'UEPE per la firma del verbale, dando espresso avviso che l'onere di attivarsi per la sottoscrizione incombe sull'interessato e non sarà sollecitato dall'U.E.P.E.

Con l'ordinanza di ammissione il Giudice dichiara inoltre sospeso il corso della prescrizione.

Tali provvedimenti sono comunicati all'U.E.P.E., il quale:

- a) nel caso di rigetto dell'istanza, dispone l'archiviazione del procedimento;
- b) nel caso di richiesta di integrazione, provvede a modificare il programma di trattamento secondo le indicazioni fornite dal Giudice;
- c) nel caso di ammissione della messa alla prova, provvede a far sottoscrivere il verbale di accettazione delle prescrizioni, trasmettendolo al Giudice per l'allegazione del fascicolo;
- d) qualora l'interessato non si presenti per la firma del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, l'U.E.P.E lo comunica entro 20 giorni al Giudice titolare del procedimento, al Difensore e alla Procura anche ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca di cui all'art. 168 quater c.p.

L'ordinanza che dispone la sospensione con messa alla prova deve essere inserita nel minor tempo possibile nel casellario giudiziale.

L'U.E.P.E. informa il Giudice sull'andamento della misura solo nel caso di andamento negativo, o se la prova abbia una durata inferiore e proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento o se intenda proporre la conclusione della misura per l'anticipato raggiungimento degli obiettivi del programma.

La revoca può essere disposta dal Giudice, sentite le parti, previa fissazione di apposita udienza, anche prima del termine del periodo di sospensione.

Tutte le ordinanze emesse dal Giudice a modifica o revoca della messa alla prova sono comunicate tempestivamente all'U.E.P.E., alla Procura e al Difensore.

L'U.E.P.E., al termine del periodo di messa alla prova, almeno **15/10 giorni prima dell'udienza fissata per la verifica**, trasmette la relazione finale sull'andamento e sull'esito del periodo di esecuzione della prova.

Il Giudice fissa la data di udienza conclusiva, tenendo conto dei tempi di firma del verbale di sottoposizione alle prescrizioni di cui al punto 9 e dell'entità del periodo di sospensione con messa alla prova.

Il Giudice, qualora ne rilevi l'utilità, può acquisire informazioni dalla Questura Divisione anticrimine circa eventuali segnalazioni allo S.D.I. incorse durante il periodo di sospensione, avendo cura di specificare il periodo temporale di riferimento.

Il Giudice, all'udienza fissata per la valutazione dell'esito della messa alla prova, se il programma di trattamento ha avuto esito positivo, dichiara estinto il reato con sentenza. Se ha avuto esito negativo, dispone che il procedimento penale riprenda il suo corso. In ogni caso, l'esito del provvedimento viene comunicato anche all'U.E.P.E. competente.

Le parti convengono che tutte le comunicazioni che non debbano per espressa previsione normativa, essere notificate o comunicate formalmente ovvero depositate in cancelleria, sono effettuate a mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- UEPE Salerno [prot.uepe.salerno@giustiziacerit.it](mailto:prot.uepe.salerno@giustiziacerit.it)

Tribunale di Salerno

Dibattimento penale: [dibattimento.tribunale.salerno@giustiziacerit.it](mailto:dibattimento.tribunale.salerno@giustiziacerit.it)

Sezioni I Penale [sez1.penale.tribunale.salerno@giustizia.it](mailto:sez1.penale.tribunale.salerno@giustizia.it)

Sezione II Penale [sez2.penale.tribunale.salerno@giustizia.it](mailto:sez2.penale.tribunale.salerno@giustizia.it)

Sezione III Penale [sez3.penale.tribunale.salerno@giustizia.it](mailto:sez3.penale.tribunale.salerno@giustizia.it)

Ufficio Gip: [gip.tribunale.salerno@giustizia.it](mailto:gip.tribunale.salerno@giustizia.it)

- Tribunale di Vallo della Lucania

Dibattimento penale: [dibattimento.tribunale.vallodellalucania@giustiziacerit.it](mailto:dibattimento.tribunale.vallodellalucania@giustiziacerit.it)

Ufficio Gip: [gipgup.tribunale.vallodellalucania@giustiziacerit.it](mailto:gipgup.tribunale.vallodellalucania@giustiziacerit.it)

- Tribunale di Nocera Inferiore:

dibattimento penale: [dibattimento.tribunale.nocerainferiore@giustiziacerit.it](mailto:dibattimento.tribunale.nocerainferiore@giustiziacerit.it)

Ufficio Gip: [gip.tribunale.nocerainferiore@giustiziacerit.it](mailto:gip.tribunale.nocerainferiore@giustiziacerit.it)

- Difensore: indirizzo indicato al punto 1, lettera b)

Le parti, inoltre, in ossequio ai principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza nonché al fine di permettere agli interessati di valutare l'opportunità di accedere al rito della messa alla prova, intendono qui fornire delle indicazioni di massima circa la

durata della sottoposizione del lavoro di pubblica utilità che costituisce l'aspetto maggiormente afflittivo dell'istituto.

Non viene invece indicato il periodo globale di sospensione della messa alla prova poiché il programma ha contenuto complesso e la durata complessiva va determinata anche in relazione agli altri contenuti del programma (quali, ad esempio, la previsione di dilazioni nel risarcimento o la sottoposizione a programmi terapeutici) la cui durata dipende dalle caratteristiche soggettive del sottoposto e dalle caratteristiche del caso concreto che non possono essere preventivamente delineate.

Il lavoro di pubblica utilità, non esaurendo il contenuto del programma, ha una durata non necessariamente coincidente con il periodo di sospensione del procedimento per la messa alla prova.

A tal fine, dunque, le parti concordano nella suddivisione dei reati per fasce:

Fascia	Pena prevista per il reato contestato	Durata dei LPU
A	Contravvenzioni o delitti puniti con la pena pecuniaria o con la reclusione non superiore a 2 anni	Da 1 mese a 6 mesi
B	Delitti puniti con la reclusione da 2 a 4 anni	Da 6 a 12 mesi
C	Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni	Da 12 a 18 mesi

**Tali parametri non devono considerarsi vincolanti**, in quanto la durata dei lavori di pubblica utilità dipende anche da fattori quali la personalità del soggetto, la gravità del reato, i giorni e le ore settimanali di svolgimento dei lavori stessi.

Il Giudice, nell'ammettere l'interessato alla sospensione con messa alla prova, sospende il procedimento per un periodo più ampio rispetto alla durata dei L.P.U., per consentire il recupero di eventuali periodi di assenza dai lavori.

I Tribunali pubblicano sul proprio sito periodicamente l'elenco aggiornato degli Enti pubblici e privati convenzionati ai sensi del Decreto Ministero Giustizia 8 giugno 2015, n° 88 con specificazione della durata di aggiornamento, al fine di garantire la massima divulgazione.

Le spese di copertura assicurative INAIL restano a carico dell'Ente presso cui l'interessato svolgerà il periodo di messa alla prova.

Il seguente Protocollo viene assunto a carattere sperimentale, prevenendo una verifica periodica annuale (**salvo verifiche intermedie in conseguenza di modifiche normative e/o criticità**) sulla adeguatezza e la sostenibilità di tale procedura, a



richiesta di una delle parti firmatarie del protocollo, tenuto conto della imminente riforma in materia.

Corte d'Appello di Salerno  
La Presidente dott.ssa Iside Russo

Iside Russo

Procura Generale  
Per delega Sost. Procuratore Gen. dott.ssa Ida Tortorella

Ida Tortorella

Tribunale di Salerno  
per delega dott.ssa Lucia Casale

Lucia Casale

Tribunale di Nocera Inferiore  
Il Presidente ff del Tribunale dott. Vito Colucci

Vito Colucci

Tribunale di Vallo della Lucania  
per delega dott.ssa Benedetta Rossella Setta

Benedetta Rossella Setta

Procura della Repubblica di Salerno  
Il Procuratore della Repubblica dott. Giuseppe Borrelli

Giuseppe Borrelli

Procura della Repubblica di Nocera Inferiore  
Il Procuratore della Repubblica dott. Antonio Centore

Antonio Centore

Procura della Repubblica di Vallo della Lucania  
Il Procuratore della Repubblica dott. Antonio Ricci

Antonio Ricci

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno  
Il Presidente Avv. Gaetano Paolino

Gaetano Paolino

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore  
per delega il Consigliere Avv. Vincenzo Sirica

Vincenzo Sirica


Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania  
Il presidente Avv. Domenicoantonio D'Alessandro

Domenicoantonio D'Alessandro

Camera Penale di Salerno  
per delega Avv. Paola Ianni

Paola Ianni


Camera Penale di Nocera Inferiore  
per delega il Consigliere delegato Avv. Pietro Pasquali



Camera Penale di Vallo della Lucania  
Presidente Avv. Gianluca D'Aiuto



Per l'UDEPE di Salerno  
Dott.ssa Elisabetta Palmieri





*Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità  
Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di  
Salerno*

**Durata e contenuti essenziali del programma trattamentale relativo alla sospensione del procedimento penale con messa alla prova (art. 464 -ter.1 del codice di procedura penale)**

**PROFILO 1):**

**indagato per reati contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia (Art. 328 c.p. Art. 331 c.p. Art. 334 c.p. Art. 335 c.p. Art. 336 c.p. Art. 337 c.p. Art. 340 c.p. Art. 341-bis c.p. Art. 347 c.p. Art. 348 c.p. Art. 349 c.p. Art. 367 c.p. Art. 388 c.p. Art. 392 c.p. Art. 393 c.p. e qualsiasi altra ipotesi di reato della medesima tipologia)**

Il seguente programma di trattamento, qui ora delineato solo nel suo contenuto essenziale, avrà la durata di \_\_\_\_\_ (la durata sarà indicata secondo il prospetto di cui in nota, come da Protocollo di intesa <sup>1</sup>).

L'indagato, durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, si impegna:

1. a mantenere contatti frequenti con l'UDEPE secondo le modalità stabilite dal funzionario incaricato, fornendo tutte le informazioni sulle attività indicate nel presente programma;
2. a domiciliare all'indirizzo sopra indicato e comunicare all'UDEPE ogni cambiamento di dimora che dovrà essere adatta ad assicurare le esigenze di tutela della parte lesa;
3. a svolgere il lavoro di pubblica utilità presso un'associazione/ente impegnata nel contrasto all'illegalità e nella promozione della cittadinanza attiva (ad esempio nel settore protezione civile, CAF/patronati o presso enti pubblici per coadiuvare il personale amministrativo) per un monte ore minimo di n. 6 a settimana, con orari e mansioni che concorderà con l'Ente;
4. in tema di risarcimento alla persona offesa/vittima aspecifica rappresentata dalla collettività, a versare una somma determinata dal giudice nel corso dell'esecuzione della sanzione di comunità oppure a svolgere attività di volontariato a valenza risarcitoria o ripristinatoria presso un'associazione/ente che sarà successivamente individuata per un totale di giorni e con gli orari che pure costituiranno oggetto di separata determinazione;

1

Fascia	Pena prevista per il reato contestato	Durata dei LPU
A	Contravvenzioni o delitti puniti con la pena pecuniaria o con la reclusione non superiore a 2 anni	Da 1 mese a 6 mesi
B	Delitti puniti con la reclusione da 2 a 4 anni	Da 6 a 12 mesi
C	Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni	Da 12 a 18 mesi

5. a svolgere un percorso di riflessione critica sulla condotta antigiuridica posta in essere, attraverso enti/operatori specializzati.

Il soggetto, inoltre, continuerà a:

- svolgere la pregressa attività lavorativa con diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta;
- curare la pregressa attività di studio;
- seguire l'eventuale programma terapeutico cui era già sottoposto;
- rispettare l'adempimento degli obblighi di assistenza, cura e sostegno familiare.

I suddetti impegni potranno essere modificati dall'A.G. competente, sentito il parere dell'UDEPE.



*Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità  
Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di  
Salerno*

**Durata e contenuti essenziali del programma trattamentale relativo alla sospensione del procedimento penale con messa alla prova (art. 464 -ter.1 del codice di procedura penale)**

**PROFILO 2):**  
**indagato per reati finanziari e societari (Art. 10-bis d. lgs. 74/2000 Art. 10-ter d. lgs. 74/2000 Art. 2625 c.c. Art. 2634 c.c. Art. 2636 c.c. e qualsiasi altra ipotesi di reato della medesima tipologia)**

relativa a \_\_\_\_\_ nato \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ a  
\_\_\_\_\_ con riferimento al procedimento n. \_\_\_\_\_ notizie  
di reato n. \_\_\_\_\_ pendente presso \_\_\_\_\_

Il **programma di trattamento**, qui ora delineato solo nel suo contenuto essenziale, **avrà la durata** \_\_\_\_\_ (la durata sarà indicata secondo il prospetto di cui in nota, come da Protocollo di intesa <sup>2</sup>).

L'indagato, durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, si impegna:

1. a mantenere contatti frequenti con l'UDEPE secondo le modalità stabilite dal funzionario incaricato, fornendo tutte le informazioni sulle attività indicate nel presente programma;
2. a domiciliare all'indirizzo sopra indicato e comunicare all'UDEPE ogni cambiamento di dimora che dovrà essere adatta ad assicurare le esigenze di tutela della parte lesa;
3. a svolgere il **lavoro di pubblica utilità presso un'associazione/ente impegnata nel contrasto all'illegalità e nella promozione della cittadinanza attiva (ad esempio nel settore protezione civile, CAF/patronati o presso enti pubblici per coadiuvare il personale amministrativo)** per un monte ore minimo di n. 6 a settimana, con orari e mansioni che concorderà con l'Ente;
4. in tema di risarcimento alla persona offesa/vittima aspecifica rappresentata dalla collettività, a versare una somma determinata dal giudice nel corso dell'esecuzione della

2

Fascia	Penà prevista per il reato contestato	Durata dei LPU
A	Contravvenzioni o delitti puniti con la pena pecuniaria o con la reclusione non superiore a 2 anni	Da 1 mese a 6 mesi
B	Delitti puniti con la reclusione da 2 a 4 anni	Da 6 a 12 mesi
C	Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni	Da 12 a 18 mesi

- sanzione di comunità oppure a svolgere attività di volontariato a valenza risarcitoria o ripristinatoria presso un'associazione/ente che sarà successivamente individuata per un totale di giorni e con gli orari che pure costituiranno oggetto di separata determinazione;
5. a svolgere un percorso di riflessione critica sulla condotta anti giuridica posta in essere, attraverso enti/operatori specializzati.

Il soggetto, inoltre, continuerà a:

- svolgere la pregressa attività lavorativa con diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta;
- curare la pregressa attività di studio;
- seguire l'eventuale programma terapeutico cui era già sottoposto;
- rispettare l'adempimento degli obblighi di assistenza, cura e sostegno familiare.

I suddetti impegni potranno essere modificati dall'A.G. competente, sentito il parere dell'UDEPE.



*Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità  
Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di  
Salerno*

**Durata e contenuti essenziali del programma trattamentale relativo alla sospensione del procedimento penale con messa alla prova (art. 464 -ter.1 del codice di procedura penale)**

**PROFILO 3):**

**indagato per reati contro la persona (Art. 582 c.p. Art. 588 c.p. Art. 590 bis c.p. Art. 590 c.p. Art. 595 c.p. Art. 610 c.p. Art. 611 c.p. Art. 612 c.p. Art. 614 c.p. e qualsiasi altra ipotesi di reato della medesima tipologia)**

Il **programma di trattamento**, qui ora delineato solo nel suo contenuto essenziale, **avrà la durata di \_\_\_\_\_** (la durata sarà indicata secondo il prospetto di cui in nota, come da Protocollo di intesa<sup>3</sup>).

L'indagato, durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, si impegna:

1. a mantenere contatti frequenti con l'UDEPE secondo le modalità stabilite dal funzionario incaricato, fornendo tutte le informazioni sulle attività indicate nel presente programma;
2. a domiciliare all'indirizzo sopra indicato e comunicare all'UDEPE ogni cambiamento di dimora che dovrà essere adatta ad assicurare le esigenze di tutela della parte lesa;
3. a svolgere il **lavoro di pubblica utilità presso un'associazione/ente impegnata nella tutela di categorie fragili (ad esempio nel settore della disabilità, del contrasto alle povertà, del trasporto sanitario, della protezione civile, ecc.)** per un monte ore minimo di n. 6 a settimana, con orari e mansioni che concorderà con l'Ente.
4. a partecipare al colloquio informativo con personale specializzato per acquisire informazioni sui programmi di giustizia riparativa per valutare l'opportunità di intraprendere un percorso di mediazione penale al fine di riflettere sugli effetti che ha prodotto il fatto-reato sia sulla vittima, sia sulla vita dell'indagato;
5. a intraprendere azioni di risarcimento della parte lesa o nei confronti della vittima aspecifica rappresentata dalla collettività e, pertanto, a versare una somma determinata dal

3

Fascia	Pena prevista per il reato contestato	Durata dei LPU
A	Contravvenzioni o delitti puniti con la pena pecuniaria o con la reclusione non superiore a 2 anni	Da 1 mese a 6 mesi
B	Delitti puniti con la reclusione da 2 a 4 anni	Da 6 a 12 mesi
C	Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni	Da 12 a 18 mesi

giudice nel corso dell'esecuzione della sanzione di comunità ad un ente di tutela del bene giuridico leso dalla condotta di reato oppure a svolgere attività di volontariato a valenza risarcitoria o ripristinatoria nei confronti della collettività secondo le proprie risorse professionali e personali presso un'associazione/ente che sarà successivamente individuata per un totale di giorni e con gli orari che pure costituiranno oggetto di separata determinazione;

6. a intraprendere un percorso di riflessione critica presso professionisti pubblici o privati o presso agenzie specializzate del territorio (nel caso di professionisti privati con l'obbligo di depositare presso l'UDEPE il consenso informato, che comprovi l'inizio del trattamento e successivamente un'attestazione di frequenza).

Il soggetto, inoltre, continuerà a:

- svolgere la pregressa attività lavorativa con diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta;
- curare la pregressa attività di studio;
- seguire l'eventuale programma terapeutico cui era già sottoposto;
- rispettare l'adempimento degli obblighi di assistenza, cura e sostegno familiare;
- non violare le eventuali prescrizioni relative a dimora, libertà di movimento, divieto di frequentare determinati locali.

I suddetti impegni potranno essere modificati dall'A.G. competente, sentito il parere dell'UDEPE.





*Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità  
Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di  
Salerno*

**Durata e contenuti essenziali del programma trattamentale relativo alla sospensione del procedimento penale con messa alla prova (art. 464 -ter.1 del codice di procedura penale)**

**PROFILO 4):**

**indagato per reati contro il patrimonio (Artt. 624 c.p., anche aggravato ex art. 625 c.p.) Art. 635 comma 2 c.p. Art. 640 c.p. Art. 641 c.p. Art. 642 c.p. Art. 646 c.p. Art. 648 c.p. qualsiasi altra ipotesi di reato della medesima tipologia)**

Il **programma di trattamento**, qui ora delineato solo nel suo contenuto essenziale, **avrà la durata di \_\_\_\_\_** (la durata sarà indicata secondo il prospetto di cui in nota, come da Protocollo di intesa <sup>4</sup>).

L'indagato, durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, si impegna:

1. a mantenere contatti frequenti con l'UDEPE secondo le modalità stabilite dal funzionario incaricato, fornendo tutte le informazioni sulle attività indicate nel presente programma;
2. a domiciliare all'indirizzo sopra indicato e comunicare all'UDEPE ogni cambiamento di dimora che dovrà essere adatta ad assicurare le esigenze di tutela della parte lesa;
3. a svolgere il **lavoro di pubblica utilità presso un'associazione/ente impegnata nella tutela di categorie fragili (ad esempio nel settore della disabilità, del contrasto alle povertà, del trasporto sanitario, della protezione civile, ecc.)** per un monte ore minimo di n. 6 a settimana, con orari e mansioni che concorderà con l'Ente;
4. a partecipare al colloquio informativo con personale specializzato per acquisire informazioni sui programmi di giustizia riparativa per valutare l'opportunità di intraprendere un percorso di mediazione penale al fine di riflettere sugli effetti che ha prodotto il fatto-reato sia sulla vittima, sia sulla vita dell'indagato;
5. a intraprendere azioni di risarcimento della parte lesa o nei confronti della vittima specifica rappresentata dalla collettività e, pertanto, a versare una somma determinata dal giudice nel corso dell'esecuzione della sanzione di comunità ad un ente di tutela del bene

4

Fascia	Pena prevista per il reato contestato	Durata dei LPU
A	Contravvenzioni o delitti puniti con la pena pecuniaria o con la reclusione non superiore a 2 anni	Da 1 mese a 6 mesi
B	Delitti puniti con la reclusione da 2 a 4 anni	Da 6 a 12 mesi
C	Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni	Da 12 a 18 mesi

giuridico leso dalla condotta di reato oppure a svolgere attività di volontariato a valenza risarcitoria o ripristinatoria nei confronti della collettività secondo le proprie risorse professionali e personali presso un'associazione/ente che sarà successivamente individuata per un totale di giorni e con gli orari che pure costituiranno oggetto di separata determinazione;

6. a intraprendere un percorso di riflessione critica presso professionisti pubblici o privati o presso agenzie specializzate del territorio (nel caso di professionisti privati con l'obbligo di depositare presso l'UDEPE il consenso informato, che comprovi l'inizio del trattamento e successivamente un'attestazione di frequenza).

Il soggetto, inoltre, continuerà a:

- svolgere la pregressa attività lavorativa con diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta;
- curare la pregressa attività di studio;
- seguire l'eventuale programma terapeutico cui era già sottoposto;
- rispettare l'adempimento degli obblighi di assistenza, cura e sostegno familiare;
- non violare le eventuali prescrizioni relative a dimora, libertà di movimento, divieto di frequentare determinati locali.

I suddetti impegni potranno essere modificati dall'A.G. competente, sentito il parere dell'UDEPE.



*Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità  
Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di  
Salerno*

**Durata e contenuti essenziali del programma trattamentale relativo alla sospensione del procedimento penale con messa alla prova (art. 464 -ter.1 del codice di procedura penale)**

**PROFILO 5):  
da indagato per reati in materia di stupefacenti (Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90) ovvero per qualsiasi altra ipotesi di reato della medesima tipologia**

relativa a \_\_\_\_\_ nato \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ a  
\_\_\_\_\_ con riferimento al procedimento n. \_\_\_\_\_ notizie  
di reato n. \_\_\_\_\_ pendente presso \_\_\_\_\_

Viste le informazioni acquisite nel corso dell'indagine e le valutazioni sul profilo di personalità, il contesto di vita e le risorse disponibili, con il consenso dell'interessato,

si propone il **seguito programma di trattamento**, qui ora delineato solo nel suo contenuto essenziale, **che avrà la durata di \_\_\_\_\_** (la durata sarà indicata secondo il prospetto di cui in nota, come da Protocollo di intesa <sup>5</sup>).

L'indagato, durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, si impegna:

1. a mantenere contatti frequenti con l'UDEPE secondo le modalità stabilite dal funzionario incaricato, fornendo tutte le informazioni sulle attività indicate nel presente programma;
2. a domiciliare all'indirizzo sopra indicato e comunicare all'UDEPE ogni cambiamento di dimora che dovrà essere adatta ad assicurare le esigenze di tutela della parte lesa;
3. a svolgere il **lavoro di pubblica utilità presso un'associazione/ente impegnata nella tutela di categorie fragili, preferibilmente nel settore delle dipendenze e del contrasto all'emarginazione sociale (ad esempio attraverso le Unità di strada, ecc.)** per un monte ore minimo di n. 6 a settimana, con orari e mansioni che concorderà con l'Ente;
4. a partecipare al colloquio informativo con personale specializzato per acquisire informazioni sui programmi di giustizia riparativa onde valutare l'opportunità di

5

Fascia	Pena prevista per il reato contestato	Durata dei LPU
A	Contravvenzioni o delitti puniti con la pena pecuniaria o con la reclusione non superiore a 2 anni	Da 1 mese a 6 mesi
B	Delitti puniti con la reclusione da 2 a 4 anni	Da 6 a 12 mesi
C	Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni	Da 12 a 18 mesi

- intraprendere un percorso di mediazione penale al fine di riflettere sugli effetti che ha prodotto il fatto-reato sia sulla vittima, sia sulla sua vita dell'indagato;
5. a intraprendere azioni di risarcimento della parte lesa o nei confronti della vittima aspecifica rappresentata dalla collettività e, pertanto, a versare una somma determinata dal giudice nel corso dell'esecuzione della sanzione di comunità ad un ente di tutela del bene giuridico leso dalla condotta di reato oppure a svolgere attività di volontariato a valenza risarcitoria o ripristinatoria nei confronti della collettività secondo le proprie risorse professionali e personali presso un'associazione/ente che sarà successivamente individuata per un totale di giorni e con gli orari che pure costituiranno oggetto di separata determinazione;
  6. a intraprendere un percorso di riflessione critica presso enti/agenzie specializzate del territorio in merito ai comportamenti a rischio (droghe, alcool, gioco d'azzardo, nuove addiction); qualora venisse accertato il consumo di sostanze stupefacenti o altri comportamenti a rischio, si prevede, ove la persona non fosse già in carico, la segnalazione al Servizio Dipendenze Asl del territorio di appartenenza.

Il soggetto, inoltre, continuerà a:

- svolgere la pregressa attività lavorativa con diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta;
- curare la pregressa attività di studio;
- seguire l'eventuale programma terapeutico cui era già sottoposto;
- rispettare l'adempimento degli obblighi di assistenza, cura e sostegno familiare;
- non violare le eventuali prescrizioni relative a dimora, libertà di movimento, divieto di frequentare determinati locali.

I suddetti impegni potranno essere modificati dall'A.G. competente, sentito il parere dell'UDEPE.



*Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità  
Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di  
Salerno*

**Durata e contenuti essenziali del programma trattamentale relativo alla sospensione del procedimento penale con messa alla prova (art. 464 -ter.1 del codice di procedura penale)**

**PROFILO 6):**

**indagato per reati previsti dal Codice della strada (Art. 116 d. lgs. 285/1992 Art. 186 d. lgs. 285/1992 Art. 186-bis d. lgs. 285/1992 Art. 187 d. lgs. 285/1992 Art. 189 d. lgs. 285/1992 e qualsiasi altra ipotesi di reato della medesima tipologia)**

Il **programma di trattamento**, qui ora delineato solo nel suo contenuto essenziale, **avrà la durata di \_\_\_\_\_** (la durata sarà indicata secondo il prospetto di cui in nota, come da Protocollo di intesa <sup>6</sup>).

L'indagato, durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, si impegna:

1. a mantenere contatti frequenti con l'UDEPE secondo le modalità stabilite dal funzionario incaricato, fornendo tutte le informazioni sulle attività indicate nel presente programma;
2. a domiciliare all'indirizzo sopra indicato e comunicare all'UDEPE ogni cambiamento di dimora che dovrà essere adatta ad assicurare le esigenze di tutela della parte lesa;
3. a svolgere il **lavoro di pubblica utilità presso un'associazione/ente di categoria (quali quelle dei familiari delle vittime della strada o che si occupano di sicurezza stradale, protezione civile, ecc.)** per un monte ore minimo di n. 6 a settimana, con orari e mansioni che concorderà con l'Ente;
4. a partecipare al colloquio informativo con personale specializzato per acquisire informazioni sui programmi di giustizia riparativa onde valutare l'opportunità di intraprendere un percorso di mediazione penale, al fine di riflettere sugli effetti che ha prodotto il fatto-reato sia sulla vittima, sia sulla sua vita dell'indagato;
5. a intraprendere azioni di risarcimento della parte lesa e/o risarcire la vittima aspecifica rappresentata dalla collettività e, pertanto, a versare una somma determinata dal giudice nel corso dell'esecuzione della sanzione di comunità ad Ente di tutela del bene giuridico

6

Fascia	Pena prevista per il reato contestato	Durata dei LPU
A	Contravvenzioni o delitti puniti con la pena pecuniaria o con la reclusione non superiore a 2 anni	Da 1 mese a 6 mesi
B	Delitti puniti con la reclusione da 2 a 4 anni	Da 6 a 12 mesi
C	Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni	Da 12 a 18 mesi

leso dalla condotta di reato (ad esempio al Fondo Nazionale Vittime della strada o enti finanziati dallo stesso) oppure a svolgere attività di volontariato a valenza risarcitoria o ripristinatoria nei confronti della collettività secondo le proprie risorse professionali e personali presso un'associazione/ente che sarà successivamente individuata per un totale di giorni e con gli orari che pure costituiranno oggetto di separata determinazione;

6. a intraprendere un percorso di riflessione critica presso enti/agenzie specializzate del territorio in merito ai comportamenti a rischio (droghe, alcool, gioco d'azzardo, nuove addiction); qualora venisse accertato il consumo di sostanze stupefacenti o altri comportamenti a rischio, si prevede, ove la persona non fosse già in carico, la segnalazione al Servizio Dipendenze Asl del territorio di appartenenza.

Il soggetto, inoltre, continuerà a:

- svolgere la pregressa attività lavorativa con diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta;
- curare la pregressa attività di studio;
- seguire l'eventuale programma terapeutico cui era già sottoposto;
- rispettare l'adempimento degli obblighi di assistenza, cura e sostegno familiare;
- non violare le eventuali prescrizioni relative a dimora, libertà di movimento, divieto di frequentare determinati locali.

I suddetti impegni potranno essere modificati dall'A.G. competente, sentito il parere dell'UDEPE.